



27. MAG 1997

114 1089

*Ministero per i Beni Culturali e Ambientali*UFFICIO CENTRALE PER I BENI  
ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

VISTA la nota prot. n° 2860 del 28/1/97 con la quale la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/1939 dell'immobile appresso descritto;

RITENUTO che l'immobile Caserma D'Avalos sito in provincia di Pescara, Comune di Pescara distinto al catasto al foglio 25 part. 30 sub 2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/39/40/41/44/-58/59 confinante con le particelle 285 a nord, 31 ad est, Via delle Caserme a sud, come dall'unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n. 1089, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata.

## D E C R E T A

che l'immobile Caserma D'Avalos meglio individuato nelle premesse e descritto nelle allegata planimetria catastale e relazione storico/artistica è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 1939 n. 1089 e viene, quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle relate di notifica e al Comune di Pescara.

A cura del competente Soprintendente esso verrà, quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma li 03 MAG, 1997

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Mario Serio